

## UFFICIO STUDI ATTIVITA IN ITINERE

Si sta lavorando per:

a) **il commento della L. 98/13 (conversione del Decreto del Fare il commento è in fase di elaborazione trattandosi di testo molto complesso e articolato)**; in questo provvedimento ci sono moltissime norme di interesse per le università. Norme sui fondi strutturali europei, norme per il domicilio digitale, come ad esempio l'art. 14 comma 1 bis, che prevedono, tra l'altro, l'esclusione del fax nelle comunicazioni tra le amministrazioni. Si segnala l'art. 18 comma 8 septies con l'estensione delle eccezioni al limite per gli arredi per l'acquisto di mobili e arredi destinati all'uso scolastico. Si tratta di capire e un'idea potrebbe esserci se questa estensione possa interessare anche le Università, vista la non chiarezza della norma. Ci sono poi norme sugli appalti, in tema di Durc, in tema di responsabilità fiscale e di misure processuali. Si segnala l'art. 28 del provvedimento in tema di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento. Si segnala l'art. 54 bis che modifica l'art.1 comma 2 della legge n.190 anticorruzione con l'obbligo del parere obbligatorio da parte della CIVIT sugli atti di direttiva e di indirizzo, e gli atti della funzione pubblica relativi alla conformità di atti e comportamenti, ai codici di comportamento e ai contratti collettivi e individuali. Altra modifica riguarda l'art. 16 del dlgs 39/2013 sull'incompatibilità e inconfiribilità con la previsione dei pareri obbligatori della Civit e altre norme che prevedono la segnalazione da parte della funzione pubblica per l'attività di vigilanza prevista dal provvedimento. Gli artt. da 57 a 60 sono rivolti specificamente alle Università. In particolare si segnalano l'art.58 comma 3 bis che amplia la non applicabilità del limite di spesa del 50% per le missioni escludendo anche quelle svolte su ..."finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca"<sup>1</sup> e l'art. 60 comma 2 che trasferisce all'Anvur il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca che prima veniva svolto dalla CIVIT.

b) **il commento della L. 99/13 (conversione decreto sul lavoro il commento è in fase di elaborazione trattandosi di testo molto complesso e articolato)**. In questo caso si segnalano le modifiche alla normativa del contratto a termine contenute nell'art.7 in particolare si richiama il nuovo comma 3 dell'art.5 in cui si prevede che tra un contratto a termine e a un altro si ritorna al periodo di 10 o 20 giorni di sospensione a seconda che il contratto precedente sia stato fino a sei mesi o superiore. Ci sono modifiche in tema di lavoro accessorio, lavoro a progetto e collaborazioni, disposizione in materia di disabili, sulla somministrazione di lavoro con riferimento alla questione della sicurezza e interventi sulla normativa del lavoro per i cittadini extra comunitari. Si segnala anche la previsione dell'art.9 16-quinquies; la questione che si pone riguarda esclusivamente i limiti di spesa nel senso che l'art. 1, comma 188, della Legge 266/2005 faceva salve le assunzioni con contratti a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultassero a carico del FFO (ai fini della non inclusione nel limite di spesa che era all'epoca il 60%.....) Questa norma è stata sostituita dall'art 9 comma 16-quinquies che ha eliminato il riferimento all'FFO sostituendolo con quanto previsto dall'art.4 comma 2 del dlgs 213/2009 (c.d. quota premiale agli enti di ricerca). Il testo normativo utilizza il termine "anche", pertanto si sta valutando la reale portata di questa modifica.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che già la legge 240/2010 all'art.22 comma 15 aveva escluso dall'applicabilità dell'limite del 50% le missioni effettuate dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea"

c) **il commento della sentenza 841/13 del Tar Toscana riguardante i ricercatori di tipo b (il commento è in fase di definizione)** La pronuncia è resa nei confronti di un'università con riferimento ai requisiti di accesso per la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato ex.art. 24 comma 3 lett.B della legge 240/2010 (c.d. legge Gelmini). In particolare non può essere consentita l'assimilazione ai fini dell'accesso ai contratti di ricerca ex art. 24 co. 3 lett. b) – fra assegni di ricerca goduti quando era vigente l'art. 51 co. 6 della legge n. 449/1997 e assegni di ricerca usufruiti secondo il nuovo ordinamento introdotto dalla legge n. 240/2010 ex art.22.

d) **il commento della sentenza del Consiglio di Stato n.3849 del 19 luglio 2013 (il commento è in fase di definizione)** In particolare la possibilità di esperire accordi ai sensi dell'art.15 della legge 241/90 tra pubbliche amministrazioni è rappresentato dalla cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi anche sulla base delle direttive europee e in base alla sentenza della Corte Europea del 19/12/2012, causa C159/11. Solo gli accordi che non prevedono attività deducibili in contratti di diritto privato rientrano nella categoria degli accordi. In particolare non si può parlare di cooperazione tra enti qualora l'amministrazione si ponga rispetto all'accordo come operatore economico-prestatore di servizi a fronte quindi di un corrispettivo anche solo relativamente al rimborso dei costi come nel caso delle attività commerciali di cui all'art.66 del dpr 382/80. In questi casi sarà necessario ricorrere alla procedura di evidenza pubblica;

e) le risposte ai quesiti posti dal collega Molinari in merito all'art. 18 e 23 della Legge sulla trasparenza; **Linee operative utilizzate dall'Ufficio Studi**

quesito 2-art.18-obblighi di pubblicazione degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici. Considerata la genericità della previsione normativa relativa a "elenchi degli incarichi conferiti a ciascuno dei propri dipendenti" sembrerebbe dover includere tutti gli incarichi indistintamente; tuttavia è possibile ritenere che siano da escludere gli incarichi con indennità di posizione/responsabilità conferiti, ma previsti già dal CCNL in quanto oggetto di contrattazione con esiti già pubblicati/pubblicizzati. Inoltre si ritiene che sia possibile far riferimento a che cosa dice sul punto la legge n.190/2012 a proposito degli incarichi conferiti ai propri dipendenti e limitare l'ulteriore adempimento a questo visto il tenore letterale della norma e considerato che gli altri incarichi sono già pubblicati sulla base di ulteriori disposizioni normative.

quesito 3-art.23-obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Una soluzione al quesito è quella di prevedere la pubblicazione delle delibere/provvedimenti concernenti esclusivamente i procedimenti di cui al c.1 lett. da a a d; per ciascuno di essi vanno pubblicati tutti gli elementi richiamati dal c.2 e non solo gli estremi del provvedimento. In realtà molti di questi atti si rinvengono nei siti e andrebbero razionalizzati. Si tratta dei provvedimenti in cui, secondo i documenti di accompagnamento della legge n.190/2012, si anniderebbe il maggiore rischio di corruzione. La questione si complica per i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico ; in questo caso si potrebbe porre un collegamento con la nota sull'art.14 .

f) Con riferimento ai contenuti dei DL 101/13 (Misure urgenti...) e DL 102/13 (IMU) il cui commento finale sarà proposto dopo la conversione in legge si riassumono alcuni dei punti principali fermo restando la necessità di successivi ulteriori approfondimenti.

**IL DL 101/2013** contiene molte norme di applicazione alle università:

art. 1 comma 2 e ss. Ci si occupa ancora delle autovetture con la previsione di ulteriori tagli 80% del limite 2013 in seguito alla necessità di rispettare a partire dal 2014 il monitoraggio da parte della funzione pubblica. Sono previsti criteri attuativi delle disposizioni in questione.

art. 2 comma 4 e 5; con una norma di interpretazione autentica (valida, quindi, "ex tunc"), si interviene a spiegare l'art. 24, comma 3, primo periodo e comma 4, secondo periodo, della legge n. 214/2011, ponendo, al momento, la parola fine ad un contenzioso in essere che aveva visto orientamenti giurisprudenziali contrastanti ma che con la sentenza n. 2446/2013 del Tar del Lazio, aveva espresso un punto a favore di chi aveva ritenuto che i nuovi limiti previsti dalla riforma "Fornero" trovassero applicazione anche nel settore pubblico.

Ciò aveva portato ad annullare il provvedimento di pensionamento di un dirigente "messo a riposo" dalla propria Amministrazione al compimento dei 65 anni (il Ministero aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato), con la conseguente disapplicazione della circolare di Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2012.

Ora con l'art. 2, commi 4 e 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 si afferma che:

a) Il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previdenti rispetto all'entrata in vigore dell'art. 24;

b) L'art. 24, comma 4, secondo periodo, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti della P.A. il limite ordinamentale, previsto per i singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 poi, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile (in genere 65 anni, con eccezioni relative ai magistrati ed ai professori universitari), se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove la stessa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione (ad esempio, 40 anni di anzianità contributiva). Il comma 4 ribadisce che chi ha maturato comunque un diritto a pensione entro il 2011 è escluso dall'applicazione della riforma Fornero. Il comma 5 precisa che il limite ordinamentale non è superabile se l'interessato ha maturato a qualsiasi titolo diritto a pensione entro tale limite. Con questo intervento si vuole ribadire l'orientamento della circolare 2/2012 della Funzione pubblica che era stata annullata dal TAR Lazio recentemente confermata da altri interventi contrari. Fino ad oggi alla presenza di ricorsi, il giudice aveva concesso agli interessati di rimanere fino ai nuovi limiti per la vecchiaia (66+Xmesi) anche in presenza di diritto a pensione entro il 2011 o successivamente.

Art.4 comma 1 si interviene sull'art. 36 del dlgs 165/2001 in cui si prevede l'utilizzo del lavoro flessibile solo ed esclusivamente per esigenze temporanee e eccezionali. Sono previsti poi altri interventi in tema di responsabilità per la violazione delle norme in parola.

Art. 4 comma 4 contiene la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015.

Art. 4 comma 6 possibilità di bandi (per qualifiche non dirigenziali) riservate a coloro che hanno avuto contratti di lavoro a termine per tre anni negli ultimi 5 anni.

Art 5 comma 1 CIVIT trasferimento all'Aran delle competenze in tema di valutazione della performance per le altre amministrazioni completando così il trasferimento di competenze iniziato con il decreto del fare. Al comma 4 sono trasferite alla Funzione pubblica le competenze in tema di qualità dei servizi pubblici. Si vedano i comunicati della Civit del 6 settembre scorso anche con riferimento agli adempimenti in corso di svolgimento in tema di valutazione.

## **DL 102/2013**

Si riporta a questo proposito la nota relativa al comma 3 dell'art.2 . Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504<sup>2</sup>, dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014. Il termine ricerca scientifica apre la strada all'esenzione per quanto concerne gli immobili destinati alla ricerca. Si veda a questo proposito quanto auspicato dall'Ufficio Studi il 6 dicembre 2012 nella risposta su uno specifico quesito sull'Imu [http://www.codau.it/ufficio\\_studi/file\\_ufficio/470//IMU\\_e\\_spazi\\_destinati\\_alla\\_ricerca.pdf](http://www.codau.it/ufficio_studi/file_ufficio/470//IMU_e_spazi_destinati_alla_ricerca.pdf)

---

<sup>2</sup> art. 7

**Titolo: Esenzioni.**

(n.d.r.: Ai sensi dell'art. 31, comma 18, L. 27 dicembre 2002 n. 289, l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista al primo comma, lettera a), ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche a consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.)

Testo in vigore dal 01/01/1993

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.